

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto attiene alla nomina degli organi di vertice delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, il combinato disposto dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 3 bis, del predetto decreto, nonché dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

Preso atto che l'articolo 4 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189, pubblicato su GURI n. 263, del 10 novembre 2012, in vigore dall'11 novembre 2012, ha novellato il suddetto articolo 3 bis, comma 3, stabilendo che: "La regione provvede alla nomina dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica(..)";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1202, del 26 giugno 2014 che, relativamente alla formazione dell'elenco di professionalità manageriali per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi del novellato articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ha stabilito che la commissione per la selezione sia composta da tre componenti in possesso di un'esperienza professionale adeguata alla valutazione dell'esperienza dirigenziale richiesta ai fini dell'inserimento nell'elenco "de quo", come di seguito indicato:

- un direttore di Area della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia;
- un esperto indicato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;
- un esperto di management sanitario;

Atteso che all'articolo 5 dell'avviso pubblico allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1202, del 26 giugno 2014 è stato stabilito che le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia;

Rilevato che la suddetta deliberazione ha, altresì, stabilito:

- che con successivo provvedimento sarebbero stati individuati i componenti della commissione per la selezione dei professionisti aspiranti Direttori Generali;
- che la summenzionata commissione:
 - individuerà i criteri coerenti con gli elementi che definiscono il profilo del ruolo di idoneo alla nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale delineati all'articolo 1 dell'avviso pubblico allegato alla medesima delibera;
 - selezionerà i candidati valutandone il curriculum e la relativa coerenza con gli elementi che definiscono il profilo del ruolo di idoneo, al fine di verificare la sussistenza di una effettiva esperienza di direzione, caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni e l'idoneità dei candidati ad assumere ruoli manageriali e di alta direzione nelle organizzazioni sanitarie e socio – sanitarie complesse, come le

- Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- potrà considerare, altresì, qualificate esperienze di consulenza, caratterizzate da direzione di progetti complessi di riorganizzazione/ristrutturazione di organizzazioni sanitarie pubbliche e private, con responsabilità di risorse professionali ed economiche;
 - svolgerà la propria attività sulla base della documentazione trasmessa ovvero svolgendo eventuali colloqui e, ove lo ritenga necessario acquisendo elementi mediante test per la verifica delle competenze e delle attitudini;
 - approverà un elenco finale che conserverà la sua efficacia fino all'adozione di un nuovo successivo elenco da aggiornare con cadenza almeno biennale, previo specifico avviso pubblico;

Rilevato che il Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, ha presentato la domanda per la formazione dell'elenco di professionalità manageriali per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

Visto il Decreto del Direttore Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia n. 907 di data 24 settembre 2014 con il quale è stato delegato il dott. Pier Oreste Brusori, direttore dell'Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria, all'adozione di ogni atto necessario all'approvazione del nuovo elenco dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

Viste le designazioni degli esperti effettuate dalla Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e dall'Università Commerciale Luigi Bocconi;

Rilevato che dalle dichiarazioni rilasciate dai predetti professionisti alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, non emergono motivi di incompatibilità;

Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale";

Richiamato il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e, in particolare, l'articolo 35 bis rubricato "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici";

Preso atto che, come precisato dall'articolo 4 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, innanzi indicato, la commissione per la selezione viene nominata senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, quindi, ai componenti non verrà riconosciuto alcun compenso per la prestazione resa ma solo, per ciascuna giornata di presenza, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente;

Precisato che gli oneri economici per il riconoscimento del rimborso spese fanno carico all'unità di base 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016, e del bilancio annuale 2014, con riferimento al capitolo 4721 di cui al programma operativo di gestione;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1766 del 26 settembre 2014;

Decreta

1. È costituita, ai sensi del novellato articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la commissione per la selezione degli aspiranti Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, come di seguito indicato:

- dott. Lorenzo Sommella, designato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;
- prof. Francesco Longo, designato dall'Università l'Università Commerciale Luigi Bocconi;
- dott. Massimo Romano, direttore dell'Area Risorse Umane ed Economico Finanziarie della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia.

2. Le funzioni di segretario saranno svolte da:

Titolare: Caterina Bros, funzionario presso l'Area Risorse Umane ed Economico Finanziarie della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia;

Supplente: Franca Panont, funzionario presso l'Area Risorse Umane ed Economico Finanziarie della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia.

3. La commissione di cui al punto 1.:

- individuerà i criteri coerenti con gli elementi che definiscono il profilo del ruolo di idoneo alla nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale delineati all'articolo 1 dell'avviso pubblico allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1202 del 26 giugno 2014;

- selezionerà i candidati valutandone il curriculum e la relativa coerenza con gli elementi che definiscono il profilo del ruolo di idoneo, al fine di verificare la sussistenza di una effettiva esperienza di direzione, caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni e l'idoneità dei candidati ad assumere ruoli manageriali e di alta direzione nelle organizzazioni sanitarie e socio – sanitarie complesse, come le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

- potrà considerare, altresì, qualificate esperienze di consulenza, caratterizzate da direzione di progetti complessi di riorganizzazione/ristrutturazione di organizzazioni sanitarie pubbliche e private, con responsabilità di risorse professionali ed economiche;

- svolgerà la propria attività sulla base della documentazione trasmessa ovvero svolgendo eventuali colloqui e, ove lo ritenga necessario acquisendo elementi mediante test per la verifica delle competenze e delle attitudini;

- approverà un elenco finale che conserverà la sua efficacia fino all'adozione di un nuovo successivo elenco da aggiornare con cadenza almeno biennale, previo specifico avviso pubblico.

4. Ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese, per ciascuna giornata di presenza, nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente.

5. Gli oneri economici per il riconoscimento del rimborso spese fanno carico all'unità di base 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013 -2015, e del bilancio annuale 2014, con riferimento al capitolo 4721 di cui al programma operativo di gestione.

6. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -